



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati CONTE*, BALDINO*, Alfonso COLUCCI*,
AURIEMMA*, PENZA* e Riccardo RICCIARDI***

(v. stampato Camera n. 304)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 maggio 2024

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dei presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

* In data 28 maggio 2024 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dei presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. Ai fini della presente legge:

a) per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale;

c) per titolari di cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare una situazione di conflitto di interessi quando uno dei soggetti di cui al comma 2 partecipa all'adozione di un atto od omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità indicate alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del presente comma;

b) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e l'assunzione di cariche, uffici e funzioni, tra cui rientrino quelli in enti di diritto pubblico, anche economici, in organismi di diritto pubblico, in imprese pubbliche o private, in consorzi nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e lo svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrali, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;

d) prevedere un termine per la rimozione delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni o di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

f) prevedere un termine per l'esercizio dell'opzione tra il mantenimento delle cariche di cui al comma 2 e il conferimento delle partecipazioni di cui alla lettera *e)* del presente comma a una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

g) prevedere obblighi di dichiarazione, per i soggetti di cui al comma 2, al momento dell'assunzione della carica, ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma;

h) prevedere, per i soggetti di cui al comma 2, l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi ai sensi della lettera a);

i) disciplinare le modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;

l) attribuire i poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle situazioni di incompatibilità riguardanti il presidente e i componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione;

m) prevedere che si tenga conto di quanto disposto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il mancato rispetto, da parte del Governo, del termine di trasmissione dello schema del decreto legislativo non comporta la decadenza dall'esercizio della delega.

6. Gli articoli da 1 a 8 e l'articolo 10 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono

abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Le medesime disposizioni e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

€ 1,00